

N. 2146

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1997

Modifiche al codice civile in tema di cognome della famiglia,
della moglie separata e del figlio naturale

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi decenni della storia del nostro Paese si è affermato nei fatti un concetto di famiglia come «comunità di eguali», che ha portato al superamento di un'organizzazione gerarchica dei ruoli familiari e sociali e a profondi cambiamenti nei rapporti tra uomo e donna, tra genitori e figli.

La visione della famiglia come «centro di affetti», piuttosto che come «centro di interessi», ha consentito l'affermazione di leggi avanzate come la nuova disciplina del diritto di famiglia.

Le scelte legislative compiute sulla scorta di tali mutamenti restano in gran parte valide, e pure, si avverte oggi l'esigenza di rivedere alcune norme in relazione ai nuovi orientamenti emersi nel costume e nella cultura.

Vanno innanzitutto superate nella legge ordinaria tutte le discriminazioni ancora esistenti tra uomo e donna che sono in contrasto con i principi di uguaglianza sanciti nella Costituzione, come, ad esempio, quelle in materia di cognome della famiglia e di riconoscimento del figlio naturale.

La convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dal nostro Paese ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, all'articolo 16 afferma:

«Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano in condizioni di parità con gli uomini:

(...)

g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione».

A queste considerazioni si aggiungano quelle relative alla insignificanza simbolica

che le vigenti norme sulla trasmissione del cognome ai figli attribuiscono alla specialissima relazione che lega il figlio alla madre. Insignificanza frutto della patriarcale tradizione che vuole che sia il solo cognome maschile a trasmettersi di padre in figlio.

Sulla base di queste considerazioni, riprendendo una elaborazione dei gruppi parlamentari comunisti che risale alla X legislatura, avanziamo la seguente proposta, secondo cui:

a) i coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome all'atto del matrimonio, decidendo in quel momento il cognome che assumeranno tutti figli nati dal loro legame;

b) i genitori, nel caso di riconoscimento contestuale, si accordano sul cognome del figlio naturale;

c) in caso di disaccordo tra i genitori decide il giudice, dando preferenza al cognome del genitore cui il figlio naturale è affidato;

d) nel caso di riconoscimento non contestuale, il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, che potrà essere in seguito modificato solo con il consenso di questi;

e) nel caso di riconoscimento di figlio naturale maggiore di anni sedici, la scelta del cognome spetta a quest'ultimo.

Nella X legislatura la Commissione giustizia del Senato aveva iniziato l'esame di questa materia e da più parti si era posto l'accento sulla necessità di varare modifiche atte a dare risposte concrete a problemi che si pongono nella realtà. Recentemente si è molto discusso sulla stampa di alcune proposte annunciate dal Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Giuliano Pisapia, e dal Ministro per le pari opportunità, onorevole Anna Finocchiaro. Nell'ambito di tale orientamento di riforma, presentiamo questo disegno di legge proposta e ne auspichiamo un sollecito esame.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Modifica alla norma
concernente il cognome della famiglia)*

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-*bis*. - *(Cognome della famiglia)*. - I coniugi conservano il proprio cognome.

All'atto del matrimonio i coniugi di comune accordo dichiarano il cognome che assumeranno i figli.

Il cognome scelto sarà assunto da tutti i figli».

Art. 2.

*(Abrogazione delle norme
concernenti il cognome della moglie)*

1. L'articolo 156-*bis* del codice civile e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 9 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sono abrogati.

Art. 3.

(Cognome del figlio naturale)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - *(Cognome del figlio naturale)*. - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono. La facoltà di scelta del cognome deve essere esercitata congiuntamente e contestualmente dai genitori, con dichiarazione resa all'atto del riconoscimento del figlio naturale.

In mancanza di accordo tra i genitori il giudice decide circa l'assunzione del cognome, dando preferenza al cognome del genitore cui il bambino è affidato.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il figlio naturale può assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente se il genitore che lo ha riconosciuto per primo vi consente.

Nel caso di riconoscimento del figlio maggiore di anni sedici, il cognome è scelto dal figlio».